

TI_GERICHTE 15.1997.00081 vom 3. November 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.00081

FR: TI_GERICHTE 15.1997.00081 du 3 novembre 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1997.00081 del 3 novembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Analogamente a quanto avviene nella procedura fallimentare, iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del defunto esistenti al momento della declaratoria di eredità giacente - che nei suoi effetti equivale alla dichiarazione di fallimento - (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione dell'eredità giacente, se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori dell'eredità giacente (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III). Momento determinante per la distinzione tra “Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300), rispettivamente la declaratoria di eredità giacente. La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del defunto è tuttavia una questione che dev'essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). L'amministrazione deve, dal canto suo, comunque esaminare d'ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell'elenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l'iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi).

E. 3

In concreto la graduatoria, unitamente all'elenco degli oneri relativo alla part. _____, sono stati depositati il 6 ottobre _____ e sono divenuti definitivi - in assenza di contestazioni (cfr. osservazioni 3 giugno 1997 UEF di Bellinzona, p. 2) - allo scadere del termine di dieci giorni ex art. 17 LEF rispettivamente ex art. 250 vLEF, nel tenore in vigore fino al 1° gennaio 1997. In siffatto elenco oneri a favore del Comune di _____ è iscritto sub cifra 12 soltanto il credito garantito da ipoteca legale di fr. 137'659.85 per “contributi costruzione canalizzazione”. a) L'avvenuta crescita in giudicato della graduatoria comporta che la notifica dei crediti per imposte comunali 1989-1995, che il ricorrente afferma aver effettuato con scritto 14 giugno 1995, può essere presa in considerazione - trattandosi all'evidenza di crediti mai avanzati prima dal Comune e la

procedura di liquidazione non essendo ancora formalmente terminata - soltanto come insinuazione tardiva ex art. 251 LEF, tuttavia - per le considerazioni esposte al cons.2 - limitatamente ai crediti sorti prima della declaratoria di eredità giacente (avvenuta il 21 aprile 1993). In questo senso i crediti fiscali notificati dal Comune e riferiti agli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993 (quest'ultimo soltanto per la parte calcolata pro rata antecedente il 21 aprile 1993), vanno ammessi in graduatoria, previa richiesta al ricorrente di conveniente anticipazione delle spese cagionate dal ritardo. Ad anticipazione avvenuta la graduatoria sarà dunque modificata con conseguente pubblicazione della modifica (art. 252 cpv.3 LEF; 69 RUF). b) L'UEF _____, con scritto 3 aprile 1997, ha tuttavia dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica 14 giugno 1995. Avuto riguardo al principio generale secondo il quale l'onere della prova spetta a colui che dalla circostanza di fatto affermata deduce un suo diritto (cfr. art. 8 CC) e in assenza di elementi probatori concreti a favore della tesi del ricorrente, la notifica di credito di cui allo scritto 14 giugno 1995 è da considerarsi come efficacemente avvenuta nel momento in cui _____ ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza, e dunque al più presto alla ricezione dello scritto 23 ottobre 1996 del Comune di _____, in cui l'ente pubblico per la prima volta ha fatto esplicita menzione dell'insinuazione 14 giugno 1995. Ora, atteso che a quel momento (ottobre 1996) il fondo part. _____ - garanzia reale dei crediti per imposte oggetto della contestata notifica - era già stato realizzato (mediante vendita a trattative private all'arch. _____ avvenuta nel luglio 1996), _____ non può più partecipare alla distribuzione del ricavo del pegno: di conseguenza i suoi crediti tardivamente notificati per imposte 1989, 1990, 1991, 1992 e (parzialmente) 1993 - costituendo pretese personali nei confronti del defunto (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §51, n.12, p.340) - saranno collocati nella graduatoria come crediti non garantiti da pegno in applicazione dell'art. 219 cpv.4 LEF (cfr. Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schulbetreuung und Konkurs, Zurigo 1900, n. 1 ad art. 246 LEF). c) I crediti pure notificati con scritto 14 giugno 1995, ma relativi a imposte sorte successivamente alla declaratoria di eredità giacente (imposta 1993, calcolata pro rata per il periodo dal 21 aprile 1993 al 31 dicembre 1993, imposta 1994 e imposta 1995) non possono invece in ogni modo essere iscritti nella graduatoria in quanto non costituiscono "Konkurs-forderungen". Degli stessi sarà tenuto conto soltanto in sede di ripartizione quali debiti di massa.

E. 4

Il ricorso è dunque in questo senso accolto e lo stato di ripartizione impugnato è annullato. L'UEF procederà alla modifica della graduatoria nel senso dei considerandi, previa richiesta di conveniente anticipazione delle spese cagionate dal ritardo nella notifica da parte del Comune di _____.

E. 5

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 219, 251, 254 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 24 aprile 1997 del Comune di _____ è accolto nel senso dei considerandi. 1.1. Lo stato di ripartizione 15 aprile 1997 nella procedura di liquidazione dell'eredità giacente _____, _____, è annullato. 1.2. L'UEF _____ procederà - previa anticipazione delle spese cagionate dal ritardo da parte del Comune di _____ - alla modifica della graduatoria, tenendo conto dei crediti tardivamente notificati dal Comune di _____ con scritto 14 giugno 1995, limitatamente a quelli riferiti agli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993 (quest'ultimo

credito soltanto per la parte calcolata pro rata antecedente il 21 aprile 1993), crediti da collocare quali pretese non garantite da pegno ex art. 219 cpv. 4 LEF. 1.3. La modifica apportata alla graduatoria sarà pubblicata come di rito. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.